

LECCE
6-7-8
OTTOBRE
2022

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE



GRUPPO DI LAVORO 3.1.¹

Intelligenza artificiale e giurisdizione

Sommario:

Prefazione: intelligenza artificiale e giurisdizione

1. Definizione di Intelligenza Artificiale
2.
 1. La Giustizia Predittiva – definizione
 2. Intelligenza artificiale e giurisdizione penale
 3. Giustizia Predittiva e giurisdizione tributaria
3.
 1. Intelligenza Artificiale e Principi Etici
 2. Note sul tema etico della Intelligenza artificiale
4. Intelligenza artificiale e il ruolo dell'avvocatura

¹ **COMPONENTI GDL 3.1.** Sergio Paparo (OCF), Raffaele Fatano (OCF), Alessandra Dalla Bona (OCF), Giuseppe Iacona (CNF), Vittorio Minervini (CNF), Giuseppe Sacco (CNF), Aldo Bottini (AGI), Giuseppe Irrera (AIGA), Maria Saia (ANF), Alberto Polini (CPM), Rosanna Marzocca (UAE), Massimo Ferrante (UNCAT), Alberto Del Noce (UNCC), Camillo Cancellario (Cassa forense), Giovanni Rocchi (COA distrettuale di Brescia) Salvatore Medaglia (COA distrettuale di Firenze), Federico Cappelletti (COA distrettuale di Venezia).

LECCE
6-7-8
OTTOBRE
2022

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE



PREFAZIONE

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E GIURISDIZIONE

(Vittorio Minervini)

Il Comitato Organizzatore ha individuato tre temi da sottoporre all'esame del Congresso Nazionale Forense. Il terzo tema attiene un argomento di discussione di estrema attualità: il ruolo della Intelligenza Artificiale nel mondo del diritto, declinato in due diversi aspetti, l'Intelligenza Artificiale e la giurisdizione e l'Intelligenza Artificiale e la professione forense. Il primo argomento è stato oggetto di confronto nel gruppo di lavoro tra quanti hanno concretamente partecipato alla discussione, i colleghi Camillo Cancellario, Federico Cappelletti, Alessandra Dalla Bona, Alberto Del Noce, Massimo Ferrante, Giuseppe Irrera, Rosanna Marzocca, Salvatore Medaglia, Vittorio Minervini, Alberto Pollini, Giovanni Rocchi, Giuseppe Sacco e Maria Gabriella Saia, i quali, all'esito della discussione, hanno condiviso i contributi che formano il documento al vostro esame.

Il documento vuole seguire un percorso di approfondimento in quattro capitoli. Dalla definizione di Intelligenza Artificiale si giunge alla sua concreta applicazione nel nostro mondo, quale Giustizia Predittiva, dapprima in generale e quindi nell'ambito specifico del diritto penale e della sperimentazione nel processo tributario; il terzo capitolo è dedicato ad alcune riflessioni sugli enormi problemi di contenuto etico nella applicazione di tali sistemi; il percorso si conclude con lo sguardo rivolto all'avvocato di oggi di fronte ai nuovi sistemi nella loro applicazione nel nostro ordinamento.

Interrogarsi sulla applicazione dei sistemi di Intelligenza Artificiale è ben altro rispetto la digitalizzazione del processo, la dematerializzazione degli atti, che ha visto l'informatica assumere un posto essenziale nella nostra attività professionale.

L'esperienza maturata negli scorsi anni è stata fondamentale per poter consentire al Sistema Giustizia di sopravvivere nel tempo della pandemia: il deposito telematico dei documenti,



la trattazione da remoto o scritta dell'udienza ha reso possibile la continuità della giurisdizione.

È opinione diffusa che si è accelerato un processo che, altrimenti, avrebbe visto tempi ben più lunghi per la sua evoluzione. Oggi, si avverte un diffuso favore della magistratura alla trattazione del processo, con la presenza dell'avvocato data unicamente dalla parola scritta o affidata al dato elettronico; nello stesso segno gli ausiliari del giudice ben favorevoli alla gestione del fascicolo con un rapporto mediato dal flusso dei dati, potendo così organizzare l'accesso agli uffici del pubblico degli avvocati secondo tempi propri.

Nell'ambito del processo civile, da parte dell'avvocatura si è avvertito come positivo il poter gestire il processo dal proprio studio nel tempo dell'emergenza, nel mentre è avvertita la preoccupazione per la perdita del contatto con il giudice nella dissoluzione del principio dell'oralità del processo.

L'evoluzione dell'attuale sistema, che consente la contemporanea trattazione di molteplici procedimenti avanti diverse sedi giudiziarie, potrebbe condurre ad una razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario, con un unico centro di raccolta dei dati elettronici dei vari procedimenti distribuiti ai vari giudici organizzati solo per materia, utilizzando le conferenze a distanza per la trattazione dell'udienza ove è prevista la partecipazione della parte personalmente. Se coniugato ad un sistema di giustizia predittiva, che potrebbe consentire di conoscere della decisione praticamente al momento del deposito della domanda, si può comprendere come il futuro, molto prossimo, potrebbe rappresentarsi come momento di cambiamento epocale, nel sistema della amministrazione della giustizia. Se questo può rappresentare un possibile e forse probabile scenario futuro, ci si deve interrogare sul ruolo che vorremo svolgere o che saremo costretti a subire.

Il primo tema che si deve affrontare è se l'Avvocatura sia o meno in grado di comprenderne l'evoluzione, non solo locali ma globali, che incombono, per quindi esser parte attiva di tale sviluppo epocale.

LECCE
6-7-8
OTTOBRE
2022

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE



Possiamo interferire con gli investimenti dei grandi gruppi economici, delle potenze internazionali nella costruzione e sviluppo dei sistemi predittivi? Ingegneri e investitori sono al lavoro da anni, indifferenti alle conseguenze dei cambiamenti sociali ed economici che deriveranno ad una applicazione in ogni dove dei sistemi di Intelligenza Artificiale, non solo nell'ambito delle industrie e nelle biotecnologie, ma nella vita quotidiana, nelle interrelazioni, nella società intera.

La nostra società occidentale, per come l'abbiamo vissuta e la stiamo vivendo, è in profonda crisi di fronte alla rivoluzione informatica, che potrebbe presto espellere dal mercato del lavoro milioni di soggetti determinando derive sociali ed economiche, mettendo a rischio sia la libertà che l'uguaglianza.

Il tempo incombe, nel mentre avvertiamo una crisi di identità dell'Avvocatura: dobbiamo allora avere la capacità di comprendere l'inarrestabilità dello sviluppo delle nuove tecnologie applicate ad ogni momento del vivere e quindi definirne con chiarezza i limiti etici e rivendicarne una regolamentazione

Se saremo in grado di ottenere un ruolo centrale in tale ambito di definizione, potremo intervenire in questa enorme sfida, ma se ciò non verrà da noi colto, se ancora ci chiuderemo nella nostra subalternità rispetto al potere politico ed economico, allora assisteremo ad una dissoluzione dei valori che sono il fondamento e la ragione del nostro esistere

Gli scritti che seguono vogliono essere uno spunto di riflessione, un preoccupato richiamo ad occuparci del nostro prossimo futuro, responsabili della tutela dei diritti nella evoluzione della nostra società

LECCE
6-7-8
OTTOBRE
2022

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE



- 1 -

Definizione DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

(Alberto Polini - Giovanni Rocchi - Maria Gabriella Saia)

La nascita dell'Intelligenza Artificiale, come ambito di ricerca autonomo, viene ricondotta alla pubblicazione di una proposta di ricerca per l'estate del 1956 al Dartmouth College, di Hanover nel New Hampshire da parte di John McCarthy, Marvin L. Minsky, Nathaniel Rochester, e Claude E. Shannon.

I quattro studiosi muovevano dalla congettura secondo la quale ogni aspetto dell'apprendimento e ogni altra caratteristica dell'intelligenza possa, in linea di principio, essere descritto con tale precisione che una macchina possa essere programmata per simularli.

Il concetto fondante la ricerca è l'interesse per lo sviluppo di una macchina in grado di riprodurre il funzionamento della mente umana e, per conseguenza, le sue funzioni cognitive.

Si tratta di quella tipologia di IA definita **Intelligenza Artificiale Generale** (o forte, o cognitiva, o di livello umano) in cui le macchine sono capaci di vedere, comprendere il linguaggio, apprendere, ragionare, spesso protagonista di racconti di fantascienza che descrivono realtà distopiche. Le ricerche allo stato attuale (e per quanto noto) non hanno condotto a risultati apprezzabili in questo campo e l'obiettivo di una mente cibernetica (o anche puramente elettronica) rimane per ora confinato alla fantascienza.

Ma se è così perché l'IA è argomento centrale sia nei circoli tecnici, che nell'opinione pubblica e viene considerata strategica in un crescente numero di impieghi?

La risposta a questa domanda è il successo dell'**Intelligenza Artificiale Ristretta** (o debole, o riproduttiva) che, utilizzando svariati approcci tecnologici, cerca di riprodurre i risultati ottenibili dall'intelligenza umana per singoli compiti. Tale successo è in gran parte dovuto agli importanti avanzamenti ottenuti dalle tecniche di machine learning e di deep learning



supportate dall'enorme aumento della capacità computazionale degli elaboratori elettronici e dalla esplosione della disponibilità di dati digitali, sull'analisi dei quali si fonda il funzionamento di tali sistemi.

Fanno parte di questa branca dell'IA un ampio ventaglio di tecnologie quali: computer vision, predictive parsing, machine translation, pattern recognition e molte altre. Tra queste, quelle di Natural Language Processing ed in particolare Natural Language Understanding (NLU) e Natural Language Generation (NLG) sono tra le più promettenti ed interessanti per le potenziali applicazioni nell'ambito del sistema giudiziario. Si tratta delle tecnologie alla base di chatbot e IA conversazionali.

Le principali funzionalità degli algoritmi alla base dei sistemi conversazionali:

- Analisi sintattica: necessaria ad identificare la struttura delle frasi, sulla base della grammatica della lingua di riferimento;
- Analisi semantica: utilizzata per ottenere una parziale rappresentazione del significato delle frasi, basata sulla conoscenza del significato delle parole;
- Analisi pragmatica: utile ad ottenere la rappresentazione finale del significato delle frasi, sulla base delle informazioni relative al contesto

Le interfacce conversazionali sono inoltre arricchite da moduli software in grado di convertire la voce in testo (Speech To Text) ed il testo in parlato (Text To Speech).

Quello che hanno in comune queste tecnologie è che i loro risultati sono ottenuti con tecniche di programmazione che nulla hanno a che vedere con il funzionamento della mente umana e che non comportano alcuna capacità cognitiva. La macchina, infatti, tratta i dati senza comprenderne l'intimo significato, limitandosi ad ottenere un risultato analogo o migliore rispetto alle prestazioni umane. Si ottiene, quindi, un comportamento intelligente senza l'utilizzo dell'intelligenza, dando luogo a quello che è stato definito come un divorzio tra l'agire e l'intelligenza che consente *"di concepire l'IA come una risorsa crescente di capacità di agire interattiva, autonoma e spesso autoapprendente, che può affrontare un numero sempre più elevato di problemi e attività che richiederebbero altrimenti l'intelligenza e l'intervento*



umani (a possibilmente una quantità illimitata di tempo) per essere eseguiti con successo" (Floridi 2022, 53).

Cos'è l'intelligenza artificiale nel sistema giudiziario?

La ricerca di una definizione di IA nel sistema giudiziario è tanto utile quanto necessaria al fine di meglio individuare le potenzialità in termini di efficacia ed efficienza della stessa.

La difficoltà, tuttavia, è strettamente connessa alla variabilità dei confini che si cercano di delineare in ordine al concetto di intelligenza artificiale, risultando talvolta labili in considerazione dei settori in cui l'IA trova applicazione, oltre che per la sua continua evoluzione, speculare all'incontenibile progresso tecnologico.

I confini della definizione dell'IA, invero, risultano sempre, in modo costante e repentino, mutevoli nel tempo.

Cionondimeno possono essere individuati dei minimi comuni denominatori che anche nelle fasi evolutive dell'IA permangono a presidio di alcuni valori, principalmente di matrice etica e costituzionale, che sono ritenuti irrinunciabili.

Per tale motivo si proverà a fornire una definizione "attuale" di intelligenza artificiale, limitatamente al "sistema giudiziario", che è quello che qui ci interessa.

Secondo la Carta etica europea per intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari si intende l'«*Insieme di metodi scientifici, teorie e tecniche finalizzate a riprodurre mediante le macchine le capacità cognitive degli esseri umani. Gli attuali sviluppi mirano a far svolgere alle macchine compiti complessi precedentemente svolti da esseri umani. Tuttavia l'espressione "intelligenza artificiale" è criticata dagli esperti, che distinguono tra intelligenze artificiali "forti" (capaci di contestualizzare problemi specializzati di varia natura in maniera completamente autonoma) e intelligenze artificiali "deboli" o "moderate" (alte prestazioni nel loro ambito di addestramento). Alcuni esperti sostengono che le intelligenze artificiali "forti", per essere in grado di modellizzare il mondo nella sua interezza, necessiterebbero di progressi significativi della ricerca di base e non soltanto di semplici miglioramenti delle prestazioni dei sistemi esistenti. Gli strumenti menzionati nel presente documento sono sviluppati utilizzando metodi di apprendimento automatico, ovvero intelligenze*

LECCE
6-7-8
OTTOBRE
2022

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE



artificiali “deboli”» (cfr. Glossario allegato alla «Carta etica europea sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi», adottata dalla CEPEJ nel corso della sua 31^a Riunione plenaria (Strasburgo, 3-4 dicembre 2018), pag. 47).

Secondo altra definizione contenuta nel Glossario allegato agli *“Orientamenti Etici per una IA affidabile”*, per essa s’intende un insieme di *«Sistemi software (ed eventualmente hardware) progettati dall’uomo che, dato un obiettivo complesso, agiscono nella dimensione fisica o digitale percependo il proprio ambiente attraverso l’acquisizione di dati, interpretando i dati strutturati o non strutturati raccolti, ragionando sulla conoscenza o elaborando le informazioni derivate da questi dati e decidendo le migliori azioni da intraprendere per raggiungere l’obiettivo dato. I sistemi di IA possono usare regole simboliche o apprendere un modello numerico, e possono anche adattare il loro comportamento analizzando gli effetti che le loro azioni precedenti hanno avuto sull’ambiente. Come disciplina scientifica, l’IA comprende diversi approcci e diverse tecniche, come l’apprendimento automatico (di cui l’apprendimento profondo e l’apprendimento per rinforzo sono esempi specifici), il ragionamento meccanico (che include la pianificazione, la programmazione, la rappresentazione delle conoscenze e il ragionamento, la ricerca e l’ottimizzazione) e la robotica (che comprende il controllo, la percezione, i sensori e gli attuatori e l’integrazione di tutte le altre tecniche nei sistemi ciberfisici)»* (cfr. *«ORIENTAMENTI ETICI PER UN’IA AFFIDABILE»* gruppo indipendente di esperti ad alto livello sull’intelligenza artificiale istituito dalla Commissione Europea nel giugno 2018, pag. 48).

Come è facile intuire, quindi, l’intelligenza artificiale non è un concetto stabile e definito nel tempo, ma trattasi di definizione “complessa”, che racchiude in sé molteplici significati, per lo più variabili nel tempo.

Pertanto, de minimis, si potrebbe definire l’intelligenza artificiale come quella parte di tecnologia finalizzata a realizzare dispositivi che, percependo il proprio ambiente mediante l’acquisizione di dati, l’interpretazione dei dati strutturati o non strutturati raccolti, il ragionamento sulla conoscenza o l’elaborazione delle informazioni derivate da questi dati, individuano le azioni più utili da intraprendere per velocizzare le attività ed evitare eventuali errori umani nell’esercizio della giurisdizione, con l’obiettivo di

LECCE
6-7-8
OTTOBRE
2022

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE



rafforzare la certezza dell'ordinamento giuridico, attraverso il contenimento del soggettivismo giudiziario.

L'esigenza, invero, di stabilizzare l'interpretazione delle norme e di assicurare un'uniforme applicazione della legge, in modo da consentire agli operatori del diritto di valutare e prevedere gli effetti giuridici delle condotte, ha portato allo sviluppo dell'intelligenza artificiale nell'ambito giudiziale, diretta a prevedere l'esito delle pronunce, attraverso l'utilizzo di algoritmi che analizzano le norme giuridiche e le vicende processuali.

LECCE
6-7-8
OTTOBRE
2022

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE



- 2.1 -

LA GIUSTIZIA PREDITTIVA

definizione

(Rosanna Marzocca)

Con “giustizia predittiva” si intende la possibilità di prevedere l’esito dei giudizi attraverso l’applicazione di algoritmi: si tratta di una sorta di giustizia anticipata o prevedibile (Luigi Viola “Interpretazione della Legge con modelli matematici, Processo, a.d.r., giustizia predittiva” II Edizione).

I sostenitori di questa idea di Giustizia, molto attuale, ma che in realtà non è affatto un novum, ritengono che sia necessario dare maggiore certezza all’applicazione del diritto, introducendo nelle scienze umane le certezze delle scienze matematiche al fine di ottenere maggiore prevedibilità in relazione alla norma applicata ed all’esito del giudizio.

Alcuni autori ritengono che questo sia possibile principalmente sulla base del disposto normativo di cui all’art. 12 delle preleggi, che vieta di interpretare la legge attribuendo ad essa un significato diverso da quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse; tale norma costituisce essa stessa un algoritmo, in quanto impone all’interprete una sequenza predeterminata di operazioni che sono strumentali per la produzione di una soluzione. Difatti, l’art. 12 delle preleggi fissa una regola, un metodo vincolante, per risolvere i conflitti interpretativi, spiegando sia le tipologie di interpretazioni possibili e sia l’eventuale prevalenza di una sull’altra (Luigi Viola, cit.): i dati da inserire nell’algoritmo devono contenere quanto scritto dagli avvocati nei propri atti difensivi, così da metterli in comparazione per la previsione dell’esito della causa o verificare eventuali vizi della decisione, ai fini dell’impugnazione (cd. metodo deduttivo).

Gli stessi autori riconoscono, tuttavia, che vi sono dei settori dell’ordinamento in cui non è possibile applicare i modelli matematici interpretativi, come accade per quelli in cui si deve valutare l’interesse superiore del minore.



Un altro metodo (cd. induttivo) per giungere ad un modello di giustizia predittiva è su base essenzialmente statistica, con cui viene in considerazione un ventaglio di opzioni che hanno in comune l'applicazione di sofisticate tecnologie sia con finalità di carattere analitico/induttivo sia con finalità prospettico-predittivo: si tratta, in buona sostanza, di individuare l'orientamento del Tribunale o della singola sezione su una determinata tipologia di controversie, al fine di orientare meglio le scelte delle parti e dei difensori. L'analisi, diversamente dal caso precedente, si basa sull'inserimento dei dati quali i precedenti giudiziari, senza i singoli atti delle parti; si guarda il numero di precedenti, così da predire come si orienterà il giudice.

Voci contrarie rispetto all'applicazione della giustizia predittiva hanno argomentato facendo leva sull'impossibilità per un algoritmo di valutare il sillogismo motivazionale di una pronuncia e di tradurlo in schema predittivo; sui possibili errori nel processo di elaborazione degli algoritmi causati dall'influenzabilità degli schemi mentali degli umani, realizzatori degli stessi; hanno evidenziato, altresì, i limiti del modello matematico rispetto alle variabili di un caso concreto, ai principi di equità e a tutte le altre clausole valoriali, nonché alla evoluzione delle relazioni sociali che portano alla plasticità del diritto e che, conseguentemente, non può essere "limitato" da formule matematiche. Si contesta, ancora, che la legge non ha una dimensione oggettiva, bensì soggettiva, legata all'interprete che è chiamato ad applicarla e che nel processo decisionale utilizza le clausole generali valoriali. Concreto, inoltre, è il rischio che con una giustizia "appiattita" sul precedente, si riducano lo spazio per il riconoscimento e la tutela di nuovi diritti.

Nonostante i quesiti ancora senza risposta, le perplessità e le critiche, la giustizia predittiva continua il suo percorso (soprattutto quella induttiva), oramai abbastanza inevitabile, sia negli ordinamenti stranieri che in quello interno e nelle Corti Italiane.

E' recentissima la proposta di legge (del 5 maggio 2022) di introduzione dell'articolo 5-bis nella Legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. statuto del contribuente) concernente l'istituzione di una piattaforma telematica di giustizia predittiva in materia tributaria, che si pone come obiettivi:



- certezza del diritto: si afferma nella proposta di legge che “ogni persona deve essere in grado di valutare e prevedere, in base alle norme generali dell’ordinamento, le conseguenze giuridiche della propria condotta”;
- principio di eguaglianza ex art. 3, comma primo, Cost.;
- deflazione del contenzioso: professionisti e cittadini, in maniera non vincolante, possono conoscere preventivamente i possibili esiti di un giudizio e quindi scegliere eventualmente di desistere dall’azione giudiziaria e/o di ricorrere agli A.D.R.

Anche parte della Magistratura si sta mostrando favorevole alla giustizia predittiva.

La Corte di Appello di Bari ha da tempo avviato un progetto, denominato “Praedicta”, con un gruppo di lavoro composto da Magistrati dei diversi uffici e settori di tutto il territorio (civile, penale, minorile, lavoro), coordinato dal Presidente di sezione Dott. Michele Ancona ed in convenzione con l’Università degli Studi di Bari; il progetto è volto ad elaborare contenuti specifici sulle possibili applicazioni della giustizia predittiva nel distretto di Corte di Appello, che tengano conto delle peculiarità dei differenti settori ed uffici coinvolti, anche attraverso la creazione di banche dati e l’elaborazione di algoritmi.

La Corte di Appello di Brescia ha realizzato un sito in cui presenta, raggruppate per aree tematiche, decisioni selezionate del Tribunale Ordinario di Brescia e della stessa Corte di Appello in materia di diritto del lavoro e di diritto delle imprese, all’interno del quale si può percorrere, secondo un grado crescente di approfondimento, un “itinerario” guidato e teso ad individuare la vicenda giudiziaria più appropriata, per identità o similitudine, a quella di proprio interesse, giungendo, alla fine di quell’itinerario, alla soluzione cercata. Tutto ciò utilizzando formule linguistiche e grafiche essenziali.

La Corte di Cassazione e la Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia hanno sottoscritto il 29 settembre 2021 un Accordo Quadro al fine di attivare una collaborazione strategica, tra la stessa Scuola e il Centro Elettronico di Documentazione (C.E.D.) della Corte, per lo sviluppo di ricerca avanzata nel settore degli strumenti tecnici per la raccolta e l’organizzazione del materiale giuridico digitale. In particolare, è interesse comune la



valorizzazione del patrimonio conoscitivo costituito dal corpus della giurisprudenza e della legislazione italiana e europea, attraverso l'uso degli strumenti di legal analytics (LA), un ambiente tecnico nel quale confluiscono diverse discipline come data science, intelligenza artificiale (I.A.), machine learning, natural language processing (NLP) e statistica.

I.U.S.S. e C.E.D. condividono i seguenti obiettivi:

- predizione dell'esito dei processi decisionali giudiziari, amministrativi e politici;
- estrazione di argomenti giuridici dal corpus delle sentenze e decisioni di Italggiure (argument mining);
- creazione automatica di massime (summarization);
- strumenti di creazione automatica di documenti (document builder), nonché altre possibilità di valorizzazione del patrimonio documentario di Italggiure.

Con riguardo alle Corti Europee, è in corso uno studio di giustizia predittiva sulle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: il metodo è il primo che cerca di prevedere le decisioni di un tribunale internazionale analizzando automaticamente il testo dei documenti di causa utilizzando un algoritmo ad apprendimento automatico. «Uno strumento prezioso per evidenziare quali casi hanno maggiori probabilità di essere violazioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo», ha spiegato il dott. Nikolaos Aletras, che ha guidato lo studio presso l'UCL Computer Science. Il team di scienziati informatici e legali del Regno Unito, insieme al dott. Daniel Preoțiu-Pietro dell'Università della Pennsylvania-Sheffield, ha estratto le informazioni sui casi pubblicate dalla Corte EDU nel proprio database accessibile al pubblico.

Senza alcun dubbio può dirsi avviato un mutamento radicale del sistema giustizia che cerca di dare risposte e soluzioni a problematiche ed errori lamentati da più parti: non si può prescindere, ma -al contrario- si devono fornire strumenti di conoscenza al fine di meglio attuare le riforme che interverranno per realizzare il cambiamento

Concludo con una constatazione, che è anche un auspicio: “L'empatia e l'ansia, le motivazioni e l'impegno, ma più di ogni altra cosa la cura degli altri, sono tutte

LECCE
6-7-8
OTTOBRE
2022

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE



caratteristiche umane che i robot non sono in grado e probabilmente non saranno mai in grado di sviluppare” (H. Nowotny -Le Macchine di Dio).

LECCE
6-7-8
OTTOBRE
2022

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE



- 2.2 -

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E GIURISDIZIONE PENALE

LIMITI E POTENZIALITÀ TRA PRESENTE E FUTURO PROSSIMO.

(Federico Cappelletti, Alessandra Dalla Bona)

L'uso dell'IA può afferire a diversi ambiti della giurisdizione penale.

Quello investigativo e di sorveglianza del territorio, mediante attività di polizia predittiva e tecniche di profilazione, come il riconoscimento facciale o l'identificazione biometrica che permettono, oltre ad una più efficiente individuazione degli autori dei reati, anche di localizzare il rischio della commissione di reati, con ciò favorendo una miglior distribuzione delle forze sul campo riducendo, al contempo, la vittimizzazione. Esempi in uso alle Forze dell'Ordine italiane sono il software Keycrime, in grado di prevedere statisticamente quando e dove può compiersi una determinata attività delittuosa sulla base di un algoritmo che permette di astrarre la serie criminale, o l'applicativo X-LAW funzionale alla previsione di furti e rapine.

In sede giudiziale, l'utilizzo dell'IA prospetta delle valutazioni più approfondite attraverso algoritmi predittivi in grado di mettere a disposizione di chi ne fruisce dei dati attendibili per l'analisi della pericolosità soggettiva e della concretezza del pericolo di recidivanza, nonché la riduzione degli errori giudiziari determinati dai pregiudizi e le disparità nella determinazione della pena secondo indici di gravità calcolati oggettivamente. Nell'esperienza statunitense uno degli strumenti utilizzati a tal fine, il programma COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions) - basato sia su informazioni ottenute direttamente dall'imputato tramite un'intervista, sia sulle risultanze del certificato del casellario e dei carichi pendenti, elaborate mediante un modello computazionale in relazione a dati statistici di controllo che consentono di prevedere il rischio di ricaduta violenta, individuato in rapporto al dato statistico senza tuttavia offrire una spiegazione - ha avuto una vasta eco grazie al caso Loomis. La Corte del Wisconsin, infatti, nel confermare la decisione impugnata, ha ritenuto che l'utilizzo di COMPAS non

LECCE
6-7-8
OTTOBRE
2022

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE



avesse violato il diritto dell'imputato a un equo processo, sottolineando la legittimità del processo decisionale sotteso alla sentenza di primo grado laddove oltre ai dati forniti dal software erano stati apprezzati anche altri fattori di tal che si sarebbe potuti arrivare alle medesime conclusioni anche senza il suo impiego.

Nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea, il divieto di una decisione basata unicamente su trattamenti automatizzati è previsto dall'art. 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679; ad ogni buon conto, con precipuo riferimento al sistema penale italiano, sono diverse le tensioni costituzionali prefigurabili dall'utilizzo di algoritmi predittivi.

Il fatto che questi considerino solo alcuni fattori di rischio delimitandone, quindi, l'incidenza, e che i risultati a cui conducono possano essere condizionati da pregiudizi delle macchine consimili a quelli afferenti le decisioni umane contrasta col principio di eguaglianza, dando luogo a nuovi fenomeni di discriminazione specialmente nei confronti delle fasce più deboli della società; qualora, poi, vadano ad integrare il processo decisionale di applicazione della legge si profila, altresì, un problema di tenuta del principio di riserva di legge; l'utilizzo di generalizzazioni statistiche in funzione predittiva nelle quale inserire la valutazione del singolo caso orientano verso un diritto penale d'autore contrario al principio di individualizzazione del trattamento sia in prospettiva sanzionatoria che cautelare.

Ulteriori profili di tensione riguardano il pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa messo a repentaglio dall'inaccessibilità all'algoritmo proprietario sottostante al programma con significative ripercussioni anche sull'effettività dei rimedi sottesi al controllo di un percorso motivazionale che potrebbe risultare, per ciò stesso, mancante o apparente. Ed ancora, l'eventualità che l'impiego di alcuni dati personali ricavati da un'analisi i cui esiti sono determinati da algoritmi, possa incidere in negativo non solo sul diritto alla privacy ma anche sul principio di presunzione d'innocenza nella sua declinazione del nemo tenetur se detegere.

LECCE
6-7-8
OTTOBRE
2022

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE



Preoccupazioni queste condivise dal Parlamento Europeo con la Risoluzione del 6 ottobre 2021 sull'intelligenza artificiale nel diritto penale e il suo utilizzo da parte delle autorità di polizia e giudiziarie in ambito penale.

In questo contesto una prospettiva al tempo stesso accettabile ed al passo con lo sviluppo tecnologico può essere quella che consenta l'impiego dell'algoritmo solo quale ausilio al giudice, la valutazione del quale deve restare centrale, per limitare l'imperfezione della decisione giudiziale in un contesto dove deve continuare a prevalere l'obiettivo di una giustizia giusta rispetto a quello di una giustizia esatta.

A tal fine appare più che mai indispensabile, pertanto, che si crei la giusta contaminazione fra chi ha competenze di tipo data analytics e chi ne ha in ambito giuridico, in primis gli avvocati, per creare degli strumenti non solo tecnologicamente all'avanguardia ma anche concretamente fruibili nel contesto giurisdizionale e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone in esso coinvolte con la consapevolezza, in particolare, che il pieno esplicarsi del diritto di difesa non può essere limitato per motivi di celerità ed economicità nel nome del principio di ragionevole durata del processo, dal momento che - come ricorda la Corte Costituzionale a far data dalla Sent. n. 317/2009 - non possono entrare in comparazione ai fini del bilanciamento.

LECCE
6-7-8
OTTOBRE
2022

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE



- 2.3 -

GIUSTIZIA PREDITTIVA E GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

(Massimo Ferrante)

La materia tributaria, in ambito di attuazione amministrativa, è sempre stata caratterizzata da una forte propensione all'utilizzo degli strumenti informatici. Gli stringenti interessi erariali e la necessità, a fronte di una platea di milioni di contribuenti, di circoscrivere l'attività di accertamento fiscale, ha portato l'amministrazione finanziaria, ancor prima di altri comparti della pubblica amministrazione, ad avvalersi dell'ausilio di strumenti informatici sempre più sofisticati, basati anche sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Si vedano, da ultimi, il sistema degli Indici di affidabilità fiscale (ISA), introdotto nell'anno 2019, e il logaritmo VERA, acronimo di Verifica dei rapporti finanziari, finalizzati ad individuare, sulla base di un'analisi del rischio di evasione effettuata mediante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, i soggetti che presentano una scarsa affidabilità fiscale su cui indirizzare l'attività accertativa.

Anche nell'ambito della giurisdizione tributaria il legislatore manifesta una particolare attenzione agli aspetti tecnologici. Basti considerare che il processo tributario, oltre ad essere telematizzato e a prevedere, già dall'anno 2018 (art. 16 del D.L. n. 119/2018), una norma che disciplina a regime le udienze da remoto è anche interessato da una proposta di legge (AC 3593), depositata il 5.05.2022 presso la Camera dei Deputati, riguardante la "Introduzione dell'articolo 5- bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'istituzione di una piattaforma telematica di giustizia predittiva in materia tributaria".

La proposta di legge si presenta particolarmente interessante in quanto rappresenta un primo tentativo di codificazione nel nostro ordinamento di un sistema di giustizia predittiva e anche perché riguarda la giurisdizione tributaria che, come è noto, è caratterizzata da alcune anomalie, rispetto alle altre giurisdizioni, che ne determinano una



fragilità in termini di attuazione dei principi costituzionali che governano l'attività giurisdizionale.

La ragione iniziale posta a fondamento della creazione di una banca dati contenente tutta la giurisprudenza tributaria da mettere a disposizione dei contribuenti risiede nella esigenza di eliminare il gap di carattere informativo esistente tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate, a tutto vantaggio di quest'ultima. L'AdE, infatti, essendo parte in tutti i processi tributari (che la riguardano) ha la possibilità di accedere a tutti i fascicoli di tali processi, mentre il contribuente lo può fare solo per il suo fascicolo. Così, l'Agenzia delle Entrate, diversamente dal contribuente, può individuare le sentenze riguardanti casi simili in cui risulta vittoriosa e individuare le argomentazioni difensive vincenti, con un conseguente grande vantaggio competitivo.

Fatto sta che la proposta di legge in questione è andata ben oltre la previsione di una banca dati della giurisprudenza, prevedendo, allo scopo di promuovere la certezza del diritto e per ridurre il contenzioso, la messa a disposizione gratuita a tutti i contribuenti di una piattaforma telematica di giustizia predittiva che consenta di acquisire, "in maniera non vincolante" una previsione del possibile esito di eventuali controversie giudiziarie concernenti gli atti impositivi adottati dagli enti impositori.

Come espresso nella relazione di accompagnamento lo scopo è quello di "orientare l'interrogante" e ciò, sempre secondo i proponenti, sarebbe utile in un'ottica di par condicio tra contribuenti e amministrazione, consentendo soprattutto ai primi (e ai loro consulenti) di orientare in modo più consapevole le scelte processuali.

Trattasi, evidentemente, di intenti a prima vista lodevoli ma che non tengono conto di una serie di fattori.

In primo luogo, occorre domandarsi se rendere disponibile una piattaforma telematica di giustizia predittiva a tutti i cittadini (sul sito internet del MEF) costituisca effettivamente un buon servizio pubblico e cioè un servizio che corrisponda effettivamente agli interessi del cittadino. Il dubbio appare legittimo, considerato che la piattaforma in questione,

LECCE
6-7-8
OTTOBRE
2022

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE



manifestandosi come strumento altamente tecnologico, potrebbe assumere una forte vis persuasiva nei confronti del cittadino, anche mediamente accorto, e indurlo ad accettare il risultato previsionale negativo del potenziale giudizio senza consultare un professionista che, evidentemente, è l'unico, per le sue conoscenze tecnico-giuridiche, a poter valutare, anche alla luce del predetto risultato, l'opportunità o meno di impugnare un atto impositivo. In buona sostanza, uno strumento che è ideato per essere a servizio dei cittadini in un'ottica di par condicio tra contribuenti e amministrazione, tanto che la normativa di riferimento dovrebbe essere inserita nello "Statuto dei diritti del contribuente", rischia di trasformarsi in uno strumento prevalentemente a servizio degli interessi dell'amministrazione finanziaria.

Questa considerazione diviene ancor più significativa se si tiene presente un ulteriore dato di fatto di particolare rilevanza e cioè che, secondo quanto stabilito dalla norma, la gestione della piattaforma con l'approvazione delle specifiche tecniche che presiedono al suo funzionamento spetta al MEF e cioè all'amministrazione che, tramite l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, costituisce la controparte processuale nell'ambito del giudizio tributario.

E' inutile sottolineare come sia quantomeno inopportuno dare la possibilità, ad una delle potenziali parti processuali, di poter formare e gestire un strumento tecnologico precipuamente finalizzato ad orientare la controparte nelle scelte processuali e questo, oltretutto, senza la previsione di norme finalizzate a garantire nello specifico la trasparenza e la imparzialità in sede di formazione, aggiornamento e gestione della piattaforma.

La norma, così come proposta, stabilisce che le specifiche tecniche della piattaforma telematica debbano essere idonee ad assicurare che il pronostico fornito ai contribuenti rifletta nella maniera più accurata possibile "l'orientamento giurisprudenziale prevalente" secondo la materia. In sede di relazione di accompagnamento, inoltre, si specifica che il pronostico si esprime "in termini di percentuale". Da qui, dunque, sembra di potersi evincere che la piattaforma telematica ipotizzata si basi su un sistema di I.A. definita deep learning che, elaborando i dati su base statistica, diversamente dal sistema predittivo basato

LECCE
6-7-8
OTTOBRE
2022

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE



sulla logica, rende difficilmente comprensibili i motivi posti a fondamento del risultato pronosticato.

Questo deficit di trasparenza insito nel sistema prescelto rende ancora più cogente il problema attinente l'affidamento al MEF e la mancanza di una normativa di tutela.

Senza contare, poi, che detta piattaforma, sebbene diretta ai contribuenti (con i limiti sopra evidenziati), svolgerebbe senz'altro una funzione orientativa anche nei confronti dei giudici tributari di merito che, come è noto, sono giudici non professionali, part time e retribuiti dal MEF. La situazione, quindi, anche limitandola a motivi di sola opportunità e di mera apparenza, si presenterebbe poco sostenibile.

Vero è che, nell'ambito di una diversa organizzazione della giurisdizione speciale tributaria che veda, come tutte le altre giurisdizioni, la presenza di magistrati professionali e che non sia affidata alla gestione economica e organizzativa del MEF, il processo tributario potrebbe, con le dovute attenzioni, essere terreno favorevole per una efficace applicazione della giustizia predittiva. L'aspetto sicuramente favorevole è quello della numerosa presenza di contenziosi seriali che, essendo caratterizzati da dati omogenei, favoriscono l'attendibilità della elaborazione del prevedibile esito del contenzioso. Va considerato, infatti, che l'attività di accertamento degli uffici periferici seguono una programmazione effettuata dall'Agenzia delle Entrate sulla base della individuazione di distinti filoni di indagine suddivisi per categorie di contribuenti. Ciò comporta la emissione di accertamenti ripetitivi riguardanti situazioni similari e, conseguentemente, la formazione di contenziosi seriali.

D'altro canto, però, non può essere trascurato che la continua e veloce evoluzione del diritto tributario, determinata da un suo costante adeguamento ai cambiamenti della realtà economica, fa sì che si creino, molto più spesso di quanto possa succedere per altre branche del diritto, fasi, più o meno lunghe, in cui determinate fattispecie non abbiano precedenti o abbiano un numero di precedenti insufficienti per una idonea elaborazione predittiva.

Un aspetto che, invece, può essere particolarmente delicato è rappresentato dalla raccolta dei dati, che in questo caso potranno essere sentenze, ordinanze e decreti. Ebbene, se la

LECCE
6-7-8
OTTOBRE
2022

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE



corretta previsione di un provvedimento dipende dalla qualità, oltre che dal numero, delle informazioni disponibili inserite correttamente nel data base, nel caso di specie, occorre fare molta attenzione, poiché le sentenze tributarie di merito presentano frequentemente e, comunque, molto più spesso di altri comparti giurisdizionali, gravi carenze motivazionali. Il che, evidentemente, rende più difficile la loro acquisizione e soprattutto il loro corretto inserimento nel data base.

Anche quest'ultimo aspetto dipende dall'odierno status della giurisdizione tributaria speciale che, per tutto quanto sin qui evidenziato, dovrebbe indurre il legislatore a procrastinare l'applicazione della giustizia predittiva al processo tributario allorchè questo sarà oggetto di una radicale e seria riforma.

Attualmente, presso il Senato della Repubblica, è stato depositato il Disegno di legge n. 2636, di fonte governativa, che, se da un lato prevede finalmente la professionalizzazione del giudice tributario, dall'altro, purtroppo, non provvede al trasferimento dell'amministrazione della giustizia tributaria ad un organo diverso dal MEF, che dovrebbe, poi, essere quello destinato a gestire la piattaforma telematica della giustizia predittiva in luogo del MEF.

IL Disegno di legge, inoltre, non stabilisce misure concrete che portino ad un effettivo rafforzamento dell'autonomia del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT) che, attualmente, non ha le medesime prerogative degli organi di autogoverno delle altre giurisdizioni.

In questo quadro di riferimento si inserisce una ulteriore iniziativa attinente la giustizia predittiva che vede proprio il CPGT come promotore.

Si tratta del progetto PRO.DI.GI.T. (Progetto di digitalizzazione e creazione di servizi innovativi a supporto della Giustizia tributaria), finanziato con fondi europei, le cui attività progettuali esecutive sono state avviate formalmente il 28.06.2022 e dovranno terminare entro il 31.12.2023.

LECCE
6-7-8
OTTOBRE
2022

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE



Il progetto si propone l'ambizioso scopo di migliorare la credibilità, affidabilità, autorevolezza ed efficienza della Giustizia tributaria, attraverso una forte spinta digitale e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale anche per la sperimentazione di un modello di prevedibilità delle decisioni in materia di diritto tributario.

Allo stato, non si conoscono i principi, le linee guida e il modello digitale che caratterizzeranno la piattaforma predittiva in quanto dovranno essere determinati da un gruppo di esperti (giuristi/informatici) e da un comitato etico.

L'iniziativa, comunque, presenta senz'altro alcuni aspetti positivi, tra i quali la previsione, in sede di realizzativa, di un coinvolgimento delle categorie professionali, compresa quella degli avvocati per il tramite del CNF.

Non vi è dubbio, dunque, che la forte spinta verso la creazione e l'utilizzo della giustizia predittiva in campo tributario, testimoniata dalle iniziative innanzi descritte, costituisce una tendenza che anche le altre giurisdizioni, con più o meno forza e convinzione, stanno seguendo.

Tuttavia, la particolare incidenza che può avere sui diritti fondamentali del cittadino richiede, quantomeno, che detto mezzo predittivo si innesti nell'ambito di una giurisdizione e di un processo che abbiano, sotto il profilo dell'attuazione dei principi costituzionali che li governano, delle solide basi.

Circostanza che, ad oggi, per la giurisdizione e il processo tributario, non sussiste.

LECCE
6-7-8
OTTOBRE
2022

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE



- 3.1 -

Intelligenza artificiale e principi etici

(Vittorio Minervini - Giuseppe Sacco)

L'uso dell'intelligenza artificiale quale ausilio all'attività degli operatori del diritto sta assumendo notevole interesse nella prospettiva dell'analisi dei dati, del processo di selezione e nell'attività decisionale.

La "Commissione europea sull'efficacia della giustizia" (Cepej) ha condotto uno studio approfondito su questi temi ed ha redatto nel dicembre 2018 la «Carta etica europea sull'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari» che definisce i principi sostanziali e metodologici che si devono applicare al trattamento automatizzato delle decisioni e dei dati giudiziari, sulla base di tecniche di Intelligenza Artificiale (IA).

Se, da un lato, deve essere vista con favore la sperimentazione nell'uso di strumenti di IA nei sistemi giudiziari, d'altro lato la valutazione di tali strumenti deve essere affrontata nel pieno rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu) e dalla Convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione dei dati personali, nonché degli altri principi fondamentali enunciati nella Carta e tra essi il rispetto dei diritti umani e la non discriminazione: seppur affascinanti nella loro infinita e indefinita possibilità di utilizzo in diversi ambiti, le soluzioni di IA devono garantire sin dalla fase di progettazione fino all'applicazione pratica, il pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi di non discriminazione.

Nell'elaborazione dei progetti di IA è poco considerato il soggetto che viene ad essere l'oggetto della valutazione nei diversi ambiti di applicazione, soggetto il quale deve essere tutelato con adeguata informazione in merito alla natura vincolante o meno delle soluzioni proposte dall'IA, anche per poter controllare il percorso logico deduttivo applicato nel processo di valutazione svolto. Inoltre nel caso l'IA rappresenti un ausilio alla decisione, il giudice e le parti devono avere la possibilità di controllare la ratio delle scelte operate dal



sistema, potendone, così, discostarsene o comunque controllare il processo di sua formazione.

Per rendere trasparente la attività di IA si deve imporre un principio di qualità e sicurezza nell'analisi dei dati e dei dati di confronto che deve conseguire ad una certificazione della loro fonte con sistemi che ne possano validare sicurezza ed integrità, per il loro trattamento e del loro utilizzo nell'ambito delle decisioni giudiziarie. E deve essere garantito il rispetto del principio della trasparenza delle metodologie e delle tecniche utilizzate nel trattamento delle decisioni giudiziarie, al fine di consentire la piena comprensione delle tecniche di trattamento dei dati anche al fine di poterne valutare il processo di elaborazione.

Nell'ambito dell'applicazione dei sistemi di IA alle decisioni giudiziarie, suscitano un interesse crescente quelle soluzioni riguardanti l'analisi e il trattamento della giurisprudenza per ridurre l'alea del giudizio e garantire una maggiore prevedibilità delle decisioni giudiziarie.

È necessario, tuttavia, interrogarsi sull'effettività di queste applicazioni, definite come "giustizia predittiva".

Attualmente i sistemi di IA applicati alla decisione lavorano con trattamenti statistici dei dati raccolti e calcolo delle probabilità: da ciò deriva il rischio di privilegiare una particolare modalità di applicazione del diritto e di favorire la cristallizzazione della giurisprudenza, nell'implicito vincolo del precedente: l'impatto di tali artefatti sulla attività del giudice e sulla corretta valutazione della motivazione della decisione deve esser ben considerato.

Si osserva che il sistema, per come realizzato, può divenire autoreferenziale, generando un fenomeno a catena che può arrivare alla definizione di percentuali dell'esito di un giudizio di un determinato caso sino a rendere assolutamente precluso, statisticamente, un possibile diverso esito rispetto quello sancito dal sistema, portando a considerare del tutto inutile, soprattutto per la parte non professionale che dovesse avere accesso al sistema, anche la mera richiesta di un parere al proprio avvocato. In tali sistemi di autoistruzione dell'IA,

LECCE
6-7-8
OTTOBRE
2022

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE



accessibili alla consultazione da parte di utenti non professionali potrebbero generare possibili conseguenze eccentriche e devianti rispetto alle impostazioni iniziali.

Se la decisione di un caso da parte del giudice deve seguire lo schema del sillogismo, attraverso la definizione esaustiva della fattispecie concreta, l'individuazione attenta delle norme di diritto per procedere alla conclusione con la decisione, allora sussistono una serie di variabili che portano a scelte discrezionali, dalla ricostruzione della vicenda e nell'applicazione del diritto. Il controllo a posteriori del percorso e della sua motivazione nel sillogismo giudiziario, rende evidente l'imperfezione della decisione che difficilmente può esser ridotto a modello matematico, riproducibile quale base per risultati predittivi; nel medesimo segno, è difficile o forse impossibile con sistemi di IA quali il machine learning la ricostruzione a posteriori dei diversi elementi discrezionali della decisione. Di qui si ipotizza che l'applicazione della IA ad un caso ancora da valutare non possa aggiungere alcun vantaggio rispetto alle necessarie scelte di contenuto discrezionale svolte dal giudice. Il modello matematico può dare risultati solo nell'ambito di combinazioni finite e definite e ciò rappresenta il principale limite dell'utilizzo di sistemi di IA nel mondo della tutela dei diritti.

Il diritto è materia vivente in quanto le regole seguono la evoluzione della società, spesso con ambiti temporali assai lunghi: il sistema matematico è di per sé analisi di dati preordinati e ciò rappresenta il limite della sua applicazione. E ciò senza volere considerare, anche perché del tutto escluso dal presente ambito, il ricorso alla scienza del giudice, il richiamo ai principi di equità od a criteri empatici nella decisione che esulano da una modellazione e profilazione ai fini della decisione.

Infine deve esser affrontato il tema centrale del discorso, spesso omessa nella fascinazione dell'evoluzione dei sistemi di IA, ovvero la valutazione etica dell'utilizzo della tecnologia.

Tale discussione parte dalla valutazione degli strumenti, degli artefatti tecnologici che possiamo distinguere, tra quelli che sono semplici mezzi e quindi privi di influenza sul suo

LECCE
6-7-8
OTTOBRE
2022

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE



utilizzatore, e quelli che possono influenzare la percezione e il comportamento con forti implicazioni di valore morale.

Si definisce la prima ipotesi quale strumentalismo tecnologico e la seconda quale determinismo tecnologico.

Per il primo, si riconosce una autonomia decisionale degli utilizzatori e una impossibilità degli strumenti di interferire in tali processi decisionali: “La tecnologia, di per sé, non è buona o cattiva ma è neutra e dipende tutto da come la si usa”. Tale affermazione rende evidente come gli strumenti possono intervenire nelle nostre scelte solo per la loro varietà, ma la responsabilità del loro utilizzo, del nostro comportamento nel loro uso è strettamente personale dell’utente che si avvale dell’artefatto.

Si può quindi affermare che in tale ambito sussista una neutralità del valore morale della tecnologia, in quanto l’uso degli artefatti è esercizio del libero arbitrio dell’operatore, e ciò anche laddove la tecnologia ci conduca a determinati comportamenti rispetto altri, con una eccezione rispetto lo strumentalismo tecnologico ove la condotta umana sia indotta da una scelta della tecnologia (ad es. l’uso di un navigatore satellitare) ma senza implicazioni di carattere morale

La valutazione della tecnologia, degli strumenti di IA applicati al diritto o alla giurisdizione, porta il piano di discussione nell’ambito del determinismo tecnologico, ovvero in quel campo di applicazione della tecnologia ove l’artefatto può determinare i comportamenti umani e ciò in particolare ove l’artefatto, il sistema di IA (debole o forte) induca una scelta dell’utilizzatore, conseguente ad informazione data al sistema da altro agente umano.

Il limite che deve essere valutato, se invalicabile o meno, attiene la attribuzione di una capacità di scelta, tipica del ragionamento umano, ad un artefatto, ad un sistema di IA , e ciò secondo un sistema di computazione definito dal programmatore del sistema, ma indefinito per l’ utilizzatore (o per il destinatario finale): l’ attribuzione di capacità di scelta condizionante il libero arbitrio dell’utilizzatore, ad un terzo soggetto che ha programmato

LECCE
6-7-8
OTTOBRE
2022

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE



il sistema di IA secondo propri (a volte ignoti) fini presuppone una problema etico di difficile soluzione.

Ed è del tutto irrisolvibile, a nostro avviso, la questione morale data dalla attribuzione ad un sistema, un artefatto materiale, della scelta che può intervenire in qualsiasi momento del procedimento, nella definizione della fattispecie, nella formazione della prova, nella valutazione della normativa e della giurisprudenza da applicare al caso concreto, con una evidente dissoluzione della responsabilità non solo morale, per la sostituzione del soggetto tenuto alla condotte che devono esser riservate al libero arbitrio degli esseri umani e non riferibili a modelli antropologici idealizzati.

LECCE
6-7-8
OTTOBRE
2022

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE



- 3.1 -

NOTE SUL TEMA ETICO DELL' *Intelligenza artificiale*

(Alberto Del Noce)

Poco prima della pandemia Paolo Benanti, uno dei maggiori esperti in materia di Intelligenza Artificiale, scrisse che l'umanità si stava trovando non davanti ad un'epoca di cambiamenti bensì ad un cambiamento d'epoca. Antoine Garapon, famoso saggista e magistrato francese, sino al 2020 Segretario Generale [dell'Istituto di Studi Avanzati sulla Giustizia](#), ha scritto che l'umanità sta vivendo una rivoluzione grafica di portata senza precedenti, e cioè il passaggio da una scrittura alfabetica ad una matematica. La pandemia ha accelerato in modo vertiginoso questi processi di cambiamento e ci obbliga ora ad affrontare il tema in modo non superficiale, in modo "laico", senza estasi e senza preconcetti: i cambiamenti non si devono contestare aprioristicamente (come è istinto naturale) ma devono esser compresi e governati.

In questo quadro, occorre renderci innanzitutto conto che, quando parliamo di AI, parliamo di qualcosa di diverso rispetto a quell'aspetto dell'informatica che più o meno già conosciamo. Si rischia di confondere l'AI con l'informatizzazione che abbiamo già nei nostri Studi, ritenendola un "qualcosa" di più sofisticato, di più costoso e di interesse solo per i grandissimi Studi internazionali. In realtà così non è.

Occorre poi chiederci perché l'AI sta entrando in modo prepotente nel mondo giuridico. Il mercato sta da tempo dando una risposta a tale quesito: la lunghezza dei **tempi di giustizia** e la **certezza del diritto**, ossia l'avvertita esigenza della prevedibilità delle sentenze.

È chiaro, dunque, che più di qualche tentazione viene davanti ad un software come *Prometeia*, che ha permesso alla Corte Superiore di Giustizia di Buenos Aires di risolvere 1000 casi (ripetitivi) nell'arco di sette giorni (anziché di 83) con un tasso di successo (parametrato alle soluzioni poi effettivamente adottate dai magistrati) del 96% dei casi. *Prometeia* è stato oggetto di sperimentazione anche presso il Consiglio di Stato di Parigi.

LECCE
6-7-8
OTTOBRE
2022

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE



Ed un algoritmo è stato utilizzato nel 2017 dall'università inglese di Sheffield che ha condotto un esperimento su 586 casi giudiziari decisi dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo in materia di giusto processo, privacy e trattamenti disumani. Sempre nel 2017 la piattaforma inglese *Case Crunch* ha condotto la prima competizione tra AI e Avvocati: AI ha vinto con un'accuratezza del 86,6% contro il 62,3% dei legali su casi relativi a proprietà intellettuale discussi davanti al Financial Ombudsman Service.

Nel luglio 2016, in base ad un algoritmo predittivo di valutazione del rischio di recidiva Eric Loomis è stato condannato dalla Corte del Wisconsin, che, all'unanimità, ha dichiarato la legittimità dell'uso giudiziario di algoritmi che misurano il rischio di recidiva specificando, tuttavia, che lo strumento non può essere l'unico elemento su cui si fonda una pronuncia di condanna.

La *velocità* è diventato un valore prioritario. Anche la velocità della risposta della giustizia. Una sorta di idolo in cui il cittadino crede in modo acritico senza riflettere sulle differenze tra efficienza nella produzione dei manufatti ed efficienza della decisione giurisprudenziale.

Al termine di una mia visita ad un importante Studio legale internazionale che utilizza da tempo il programma di AI *Kira*, il titolare dello Studio mi disse che nel lavoro il "*tempo*" è divenuto un fattore prioritario e che "*è molto più importante dare al cliente una risposta velocissima anche se dubbia piuttosto che una risposta certa ma lenta*".

E, di fronte alla domanda di velocità della risposta giuridica, il mercato sta proponendo la tecnologia della cd. *Giustizia Predittiva* e cioè un sistema che consente di prevedere il possibile esito di una controversia sulla base delle precedenti soluzioni date a casi analoghi o simili e mediante l'analisi dei dati immessi nel sistema da parte di un algoritmo.

Possiamo discutere se la *velocità* del giudizio sia veramente un valore nel settore Giustizia, ma un fatto è certo: la trasformazione digitale ha profondamente cambiato la vita delle persone negli ultimi anni e continuerà a farlo. Questa trasformazione digitale non è di per sé negativa e potrebbe costituire anche un utile strumento per gli uomini. Come il



coltello può tagliare il pane il medesimo coltello può uccidere: è importante come e per quali scopi lo utilizziamo. Di per sé, la giustizia predittiva non intende indebolire la Giustizia, ma pretende di realizzare quest'ultima in modo più scientifico, di favorire l'accesso all'informazione, di liberare gli Avvocati da compiti ripetitivi e di ridurre la componente di arbitrio personale dei giudici. Ed allora, occorre comprendere anche quali ricadute negative può avere la rivoluzione digitale, in un settore particolare e specifico come quello della Giustizia, e comprendere quando l'utilizzo della digitalizzazione dei dati può migliorare il funzionamento della Giustizia e quando invece esso snatura il profilo umano ed istituzionale dello *ius dicere*.

Seppur in modo sintetico, qui di seguito si pongono in evidenza alcune riflessioni e precisazioni.

§ 1. **Prima precisazione.** Dovrebbe esser fatta una distinzione tra il significato del termine "*predizione*" e quello del termine "*previsione*". La *predizione* è l'atto di annunciare anticipatamente (*prae*, prima - *dicere*, dire) gli avvenimenti futuri. Etimologicamente, *predittivo* vuol quindi significare "annunciare ad altri quello che sarà o accadrà" ovvero "fissare, decidere in anticipo". La *previsione* è il risultato invece dell'osservazione (*prae*, prima - *videre*, vedere) di un insieme di dati al fine di prevedere una situazione futura. Significa immaginare, supporre, un evento possibile.

Quindi, sarebbe più corretto parlare di *Giustizia Previsionale*.

Tale distinzione non costituisce una mera cavillosità lessicale poiché utilizzare con disinvoltura il termine *predittivo* rischia di insinuare e radicare una *credenza*, e cioè che la risposta dell'algorithmo utilizzato sia una Verità incontrovertibile ed inconfutabile.

Tale confusione del linguaggio rischia poi di far passare un'immagine antropomorfa della macchina, che sarebbe dotata di una capacità umana, capace persino di avere *coscienza*. Con un ottimismo fideistico che porta a pensare che ciò che non è possibile oggi lo sarà domani, senza calcolarne il prezzo.

LECCE
6-7-8
OTTOBRE
2022

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE



§ 2. **Seconda precisazione.** Occorre poi porre in evidenza che spesso vi è spesso confusione tra l'accesso alle informazioni e l'accesso ai dati. I dati raccolti mediante l'informatica costituiscono il "petrolio" del XXI secolo ma sono solo lettere e cifre prive di significato. Le informazioni sono dati inseriti in un contesto ed è il contesto che dà un significato ai dati. Nello stesso tempo, i dati (soprattutto quelli cd. *aperti*) non devono esser confusi con i mezzi di trattamento.

Ricordiamoci che i dati riferiti ad una persona possono essere estremamente numerosi, complessi e di varia natura. La profilazione della persona potrebbe contenere (e sappiamo che già contiene) dati che rivelano la sua origine etnica o razziale, le sue opinioni politiche, il suo credo religioso o di altro tipo, la sua salute mentale o fisica o la vita sessuale, ecc. È il contesto che può offrire un senso all'enorme massa di dati di ognuno. E la contestualizzazione dei dati è particolarmente delicata anche nel mondo giudiziario, soprattutto se teniamo presente che attualmente l'utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari europei rimane principalmente un'iniziativa commerciale del settore privato.

La neutralità degli algoritmi è un mito, in quanto i loro creatori, consapevolmente o meno, riversano in essi i loro sistemi di valori ed i loro interessi (commerciali, politici, ecc.). I sistemi algoritmici rispecchiano le intenzioni di chi li progetta o li commissiona, generando un potere operativo e asimmetrico sulla vita di altre persone. Non è per nulla facile cogliere da un algoritmo le intenzioni del suo progettista e l'intera sequenza del trattamento dell'informazione (intenzione del progettista, produzione del codice informatico, esecuzione di tale codice e contesto dell'esecuzione poi mantenimento). Le fasi di costruzione e interpretazione degli algoritmi sono prodotte da soggetti che non possono sfuggire agli errori, ai pregiudizi ed agli interessi privati.

Vediamo bene come, anche in Italia, si sta diffondendo un'intensa attività imprenditoriale rivolta al mondo legale ed agli studi legali. Sono quelle definite come Start-up Legal Tech, ormai molto diffuse e che lavorano già insieme a Studi Legali. Non dimentichiamo che l'art. 1, comma 226, della Legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha previsto notevoli

LECCE
6-7-8
OTTOBRE
2022

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE



stanziamenti per il Ministero dello Sviluppo Economico volti a finanziare “*progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale*”. In questi ultimi tre anni Microsoft ha investito in Italia 20 milioni di euro per piattaforme digitali e di AI ed abbiamo ben potuto vedere che gli esperimenti presso alcune Corti d’Appello italiane vedono la partnership di società multinazionali o di studi professionali internazionali.

La creazione dell’algoritmo è un lavoro di enorme complessità, con rischio di creazione di “*scatole nere*” di impossibile o difficilissima lettura. Teniamo presente che spesso gli errori nella realizzazione della sequenza algoritmica sfuggono persino al suo creatore. L’esperienza passata lo ha dimostrato.

§ 3. **Diffusione dei dati.** Tra i buoni propositi della tecnologia digitale leggiamo che vi è quella di offrire al pubblico un sistema che possa far preventivamente comprendere se il diritto vantato potrà trovare soddisfazione giudizialmente.

Ma se – come visto – è il contesto che può offrire un senso all’enorme massa di dati immessi nel sistema, l’accesso ai dati grezzi, anche quelli *aperti*, da parte del pubblico potrebbe rivelarsi molto pericolosa. La diffusione massiva dei dati potrebbe presentare gravi rischi di discriminazione, profilazione e violazione della dignità umana.

§ 4. **Valore normativo della “giustizia predittiva”.** Il risultato dell’analisi algoritmica potrebbe essere un ottimo punto di riferimento orientativo per gli operatori del diritto ma potrebbe anche avere valore *prescrittivo*. In altre parole, potrebbe creare una nuova forma di normatività, integrativa della legge e che potrebbe condurre potenzialmente, a lungo termine, a un’omogeneizzazione delle decisioni giudiziarie, non basate più sul ragionamento del giudice caso per caso, ma su un puro calcolo statistico.

Ma qual è il valore della “norma” derivante dal numero delle decisioni emesse in una specifica materia? Si aggiunge tale “norma” alla legge? Si tratta di una nuova fonte del diritto? Ciò sarebbe un grave errore poiché si confonderebbe la *legge* (che è frutto di applicazioni logiche, politiche ed etiche) con la *regola* (che è una corrispondenza fra numeri).

LECCE
6-7-8
OTTOBRE
2022

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE



I giudici si troverebbero poi a giudicare le cause non in conformità alle regole del diritto, bensì anche in conformità alle tendenze della giurisprudenza, tratte da statistiche compilate da uno strumento digitale (che potrebbe anche essere influenzato o sviluppato senza il controllo esterno di un operatore privato). I giudici dovrebbero a loro volta giustificarsi qualora non osservino l'indicazione dello strumento digitale: avranno questo coraggio o possibilità?

Ma davanti al medesimo bivio si troverebbero anche gli Avvocati: quali ricadute avranno quelle scelte strategiche dei Colleghi che vorranno non seguire le indicazioni della giustizia predittiva per poter far riconoscere una nuova interpretazione delle norme rispetto ai tempi che mutano? Si aprono nuovi scenari di responsabilità professionale, responsabilità già conosciuta da quei medici che non seguono le cd. *linee guida*. Si aprono altresì possibili scenari di responsabilità aggravata in caso di insuccesso (lite temeraria).

Non solo. La scrittura alfabetica della norma ha conferito sino ad oggi una *plasticità* che le ha permesso e permette di mantenersi attraverso tutti i cambiamenti possibili, passati, presenti e futuri. Questa plasticità non solo viene contestata ma anche sradicata dalla giustizia digitale. La funzione dell'informatica è infatti la riproduzione in forma identica dell'elaborazione dei dati e non ammette l'interpretazione. Quell'interpretazione che ha sino ad oggi permesso alla giurisprudenza di adeguare norme generali ed astratte ai tempi che mutano.

Potremmo poi assistere ad una rarefazione dei giudizi, ma non nel suo accesso positivo: se i risultati delle controversie vengono indicati come "predizioni", i cittadini accederanno meno in Tribunale, le decisioni saranno minori impoverendo la base a partire dalla quale vengono fatte le previsioni.

Potremmo assistere al rafforzamento delle tendenze maggioritarie ed all'annullamento dell'esperienza, della saggezza pratica, dell'intuito, che sino ad oggi sono stati centrali.

§ 5. **Rischi della profilazione.** Se la profilazione delle persone è un tema assai delicato per tutti, la raccolta dei dati potrebbe avere importanti e particolari ricadute verso



gli operatori del diritto (avvocati e giudici), ricadute che devono essere tenute in considerazione nell'analisi del problema. Per ora non sono presenti questi rischi in Italia, ma il tema è comunque attuale e concreto.

Teniamo infatti conto che negli USA vi sono già due piattaforme che aprono scenari inediti: *Premonition* e *Ravel Law*.

Premonition ordina gli avvocati per "win rate", tasso di vittoria. È possibile scoprire quanto è "bravo" l'avvocato in base al suo tasso di vittoria, riguardo a quali settori e davanti a quale giurisdizione o giudice.

Tramite le Judge analytics di *Ravel* è invece possibile conoscere le decisioni, i precedenti, le citazioni di ogni singolo giudice, quali argomenti o linguaggio il giudice trova più persuasivo, i suoi scritti e le sue opinioni, gli articoli che gli sono dedicati, ecc. Con le analytics messe a disposizione dal programma è così possibile anche individuare le argomentazioni che hanno più chance di essere accolte in relazione a ciascun atto processuale. Basta digitare il nome del giudice.

Ma la possibilità di profilare i giudici mediante l'incrocio di dati pubblici e privati potrebbe permettere alle società private e ai loro avvocati di svolgere in misura ancora maggiore pratiche di *forum shopping*.

§ 6. **Sillogismo o metodo induttivo.** Il trattamento del linguaggio naturale e l'apprendimento automatico sono le due tecniche alla base del trattamento delle decisioni giudiziarie mediante l'intelligenza artificiale. Nella maggior parte dei casi, l'obiettivo di tali sistemi non è la riproduzione di un ragionamento giuridico, bensì l'individuazione delle *correlazioni* tra i diversi parametri di una decisione e, mediante l'utilizzo dell'apprendimento automatico, dedurre uno o più modelli. Tali modelli sarebbero successivamente utilizzati per "predire" o "prevedere" una futura decisione giudiziaria.

La scrittura alfabetica della legge opera una mediazione indispensabile per la realizzazione di due qualità del diritto: la sua *generalità* e l'*uguaglianza* dei cittadini davanti al suo cospetto. La scrittura matematica potrebbe scardinare questo equilibrio, rinunciando al mito della



generalità della legge. La legge generale verrebbe sostituita da una microdirettiva, ovvero da una norma situazionale, personalizzata e variabile nel tempo e nello spazio. Ma il tracciamento informatico del comportamento di ciascun individuo è talmente costante, invasivo, intimo e ciclopico che si aprono prospettive anche inquietanti: diventa possibile subordinare i diritti ad un comportamento anche solo raccomandato.

Attraverso un processo di de-simbolizzazione della Giustizia, l'intelligenza artificiale agisce assemblando scienza e tecnica (matematica, statistica, informatica), manipolando i dati per progettare compiti di trattamento informatico molto complessi. I motori di intelligenza artificiale non producono di per sé intelligenza, bensì procedono utilizzando un approccio *induttivo*: l'idea è di associare in maniera pressoché automatizzata un insieme di osservazioni (dati in ingresso) con un insieme di possibili esiti (dati in uscita) utilizzando diverse proprietà preconfigurate. Nello specifico, per quanto riguarda la giustizia predittiva, il motore costruisce collegamenti tra i diversi gruppi lessicali che compongono le decisioni giudiziarie. Tali gruppi sono in correlazione tra quelli identificati nella fase di ingresso (i fatti e la motivazione) e quelli identificati nella fase di uscita (il dispositivo della decisione) e sono successivamente classificati. L'affidabilità del modello (o funzione) costruito dipende quindi fortemente dalla qualità dei dati utilizzati e dalla scelta della tecnica di apprendimento automatico.

Questo modello algoritmico presenta però problemi di discernimento quando deve affrontare situazioni caotiche o che offrono dati insufficienti ai fini di una previsione (come la comprensione reale del linguaggio naturale). Nel campo delle scienze sociali, cui - attenzione - appartengono il diritto e la giustizia, l'insuccesso, in assenza di un convincente modello di cognizione, appare persino inevitabile.

Inoltre, la singolarità degli attuali sistemi di trattamento dei mega dati è che essi non cercano di riprodurre il nostro modello di cognizione, bensì di produrre statistiche contestualizzate relativamente a una quantità di dati senza precedenti, senza alcuna garanzia reale di escludere le false correlazioni.

LECCE
6-7-8
OTTOBRE
2022

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE



E non è vero che più aumentano i dati immessi nel sistema più i modelli statistici e probabilistici diventano di per sé garanzia di esattezza predittiva: anche i matematici hanno messo in guardia contro i rischi di incrementare le false correlazioni (ovvero i collegamenti tra fattori assolutamente privi di nesso causale) nei mega dati. I matematici Cristian Sorin Calude e Giuseppe Longo hanno segnalato il rischio di un diluvio di false correlazioni nei mega dati: quanto maggiore è la banca dati utilizzata per le correlazioni, tanto più frequenti sono le possibilità di individuare delle regolarità e più elevato è il rischio di commettere errori. Ciò che ad un'intelligenza artificiale può apparire una regolarità (connessioni ricorrenti tra dati, concetti, contesti o gruppi lessicali diversi) può essere in realtà frutto del caso.

Il ragionamento del giudice è soprattutto frutto di valutazione e interpretazione dei fatti dimostrati e pertinenti a una causa e delle norme di diritto applicabili nonché di interpretazione soggettiva del concetto di equità, che in Europa dovrebbe subire nuove modifiche per via dell'esigenza, incoraggiata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, di un controllo di proporzionalità. Oggi, due rilievi coerenti possono condurre a sentenze diverse in funzione di due diverse priorità.

Si legge spesso che il giudice decide utilizzando una sorta di *sillogismo giuridico*. Ma tale sillogismo è più una maniera di presentare il ragionamento giuridico che non la sua traduzione formale. Non rispecchia per intero il ragionamento del giudice, che è composto in realtà da una moltitudine di fattori decisionali, non può essere formalizzato a priori, ed è talvolta fondato sul suo potere discrezionale: quali sono i fatti pertinenti? tali fatti sono accertati? quali norme si applicano a essi? quale è il significato di tale norma in relazione alla causa da decidere? quale fonte deve prevalere in una pluralità di fonti confliggenti?

Ebbene, tale lavoro di interpretazione è esattamente quello che al giorno d'oggi le tecniche di apprendimento automatizzato non svolgono - e non cercano di svolgere - in quanto esse effettuano elaborazioni automatizzate basate sul presupposto che la correlazione di grandi volumi di informazioni possa sostituire la comprensione dei veri nessi causali di una decisione. Non tentano di formalizzare il ragionamento giuridico, ma sperano che i modelli



registrati da esse possano prevedere le probabili decisioni di un giudice in situazioni analoghe.

Per la *giustizia predittiva* le sentenze non costruiscono più una giurisprudenza ma alimentano un database e non conta tanto la *qualità* di una decisione quanto piuttosto la *quantità* ingerita.

Ecco perché appare un errore classificare la Giustizia tra le *scienze esatte*. Le norme giuridiche non conoscono un'evoluzione lineare, come invece le leggi empiriche (quelle delle "scienze esatte").

§ 7. **Causalità e correlazione.** Si può sostituire la *causalità* con la *correlazione*? Per la *causalità* un evento spazio-temporale porta immancabilmente ad un altro. La *correlazione* si basa invece su una affinità statistica.

Ad esempio, le banche hanno notato una correlazione fra l'aumento dell'indebitamento nei conti bancari intestati ad entrambi i coniugi ed il tasso di divorzio. Questa correlazione non fornisce una regola causale ma può fornire una regola all'interno del sistema bancario.

Ma quale deve essere la dimensione sufficiente dei dati per poter ricavare una correlazione causale? Un database ristretto non sarebbe sufficiente ma anche un database troppo esteso non permetterebbe di dedurre una valida previsione.

Questa è la prova che, nella Giustizia, la qualità e dimensione dei dati immessi non può esser lasciata alla discrezione dei soli programmatori.

§ 8. **Proposte operative.** Il tema dell'AI deve esser affrontato – come detto all'inizio – in modo "laico" e senza pregiudizi. È un fatto che il mondo sta cambiando e che anche noi Avvocati dobbiamo cambiare paradigmi. È un fatto che la trasformazione digitale nelle tecniche della pratica forense coinvolge direttamente anche i contenuti e i metodi di un fenomeno che può essere definito tecnodiritto. Se il livello di conoscenza è alto bisogna alzare quello della competenza. Il cambiamento che oggi è anticipato dai grandi studi legali diverrà presto comune a tutta l'avvocatura. Remo Danovi ha dichiarato: "*chi non rimetterà in discussione i suoi strumenti, i suoi studi, finirà ai margini della professione*".



Nello stesso tempo, non possiamo dimenticare che non tutto ciò che è tecnologicamente possibile è anche socialmente desiderabile, eticamente accettabile, e, qualche volta, anche giuridicamente legittimo. Dobbiamo necessariamente studiare quindi il fenomeno e porre per tempo in atto quegli strumenti che potranno evitare derive negative della rivoluzione tecnologica.

Innanzitutto, sotto il profilo “politico” l’Avvocatura deve

- *pretendere il controllo della procedura di informatizzazione*
- *impegnarsi a partecipare alla progettazione dei data set e degli algoritmi “giudiziari”*
- *pretendere la trasparenza degli algoritmi*
- *pretendere norme e governance che disciplinino l’utilizzo della Intelligenza artificiale nella Pubblica amministrazione, anche per stabilirne i limiti ed individuare le responsabilità*
- *pretendere che la ricerca non sia lasciata esclusivamente alle multinazionali degli algoritmi*
- *pretendere il pieno rispetto dei diritti fondamentali così come disegnati in Costituzione, nella Carta dei diritti fondamentali e della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo.*

Operativamente, un passo concreto potrebbe essere quello di chiedere la creazione di un’Authority o di un Comitato che imponga e vigili i produttori dei futuri software giudiziari **il rispetto dei diritti fondamentali dello Stato di Diritto**, tra i quali:

- 1) **Principio di non discriminazione:** *in questo quadro occorrerà prevenire lo sviluppo o l’intensificazione di discriminazioni tra persone o gruppi di persone ovvero stereotipi, pregiudizi o disuguaglianze strutturali.*
- 2) **Principio di qualità e sicurezza:** *in ordine al trattamento di decisioni e dati giudiziari, dovranno esser utilizzate fonti certificate e dati intangibili con modelli elaborati multi disciplinarmente, il tutto in un ambiente tecnologico sicuro.*
- 3) **Principio di trasparenza, imparzialità ed equità:** *le metodologie di trattamento dei dati dovranno esser accessibili e comprensibili, autorizzando anche verifiche esterne.*

LECCE
6-7-8
OTTOBRE
2022

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE



- 4) *Diritto di accesso ad un Tribunale e diritto del cittadino che il suo caso sia esaminato pubblicamente ed equamente da giudici indipendenti ed imparziali (art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea).*
- 5) *Raccomandazione affinché sia **precluso un approccio prescrittivo della giustizia predittiva**, assicurando che gli utilizzatori siano attori informati e abbiano il controllo delle loro scelte.*
- 6) *Diritto del cittadino di **esser ascoltato dai giudici**, anche con presenza fisica se richiesto.*
- 7) *Diritto all'**assistenza legale**: in altre parole, diritto del cittadino che il suo caso sia esaminato pubblicamente ed equamente dai giudici mediante l'assistenza dell'Avvocato, soprattutto alla luce dell'attuale tangibile tentativo di marginalizzazione della nostra professione.*
- 8) ***Principio del contraddittorio**: nel campo che stiamo trattando tale principio si traduce nell'obbligo di rendere accessibile ai cittadini e, soprattutto, alle parti del processo una certa quantità di informazioni quantitative e qualitative al fine di comprendere le modalità di costruzione delle tabelle, di misurare i loro eventuali limiti, e di essere in grado di dibatterne dinanzi a un giudice.*
- 9) ***Diritto di pari accesso alle informazioni giuridiche e tecnologiche**: l'utilizzo di mezzi tecnologici non deve provocare squilibri tra le parti, in quanto l'utilizzo di mezzi digitali potrebbe effettivamente facilitare il procedimento per certi operatori (istituzioni, società dotate di mezzi, persone con competenze informatiche) e, al contrario, porre problemi ad alcune tipologie di popolazione che hanno minore dimestichezza o maggiori incertezze riguardo alla tecnologia.*
- 10) *Raccomandazione affinché **la decisione di un organo giurisdizionale debba esser sempre adottata da un essere umano** (giudice) e non venga delegata ad uno strumento di intelligenza artificiale (Copefer 7/10/2020 – conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea sull'Accesso alla Giustizia)*



- 4 -

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E ruolo dell'Avvocatura quale componente essenziale della giurisdizione.

(Camillo Cancellario - Federico Cappelletti - Alessandra Dalla Bona)

Prendere dimestichezza con nuove tecnologie, come abbiamo già avuto modo di sperimentare anche nel recente passato, può consentire agli avvocati di migliorare la qualità della vita professionale e di avere più tempo a loro disposizione.

Gli strumenti di IA, come osserva il CCBE nella Guida all'uso dell'intelligenza artificiale diffusa nella scorsa primavera, offrono notevoli opportunità che, come ci suggerisce il documento appena citato, potranno consentire anche agli studi legali più piccoli di rispondere adeguatamente alle richieste di una società sempre più digitalizzata, rendendoli in grado di competere anche con gli studi più grandi, migliorando la qualità dei flussi di lavoro ed assistendo al meglio un maggior numero di clienti e imprese.

Va considerato anche che sussistono indubbiamente alcuni rischi, in parte tecnici e in parte connessi alla violazione degli obblighi professionali e in primo luogo alla violazione dei dati personali e ai rischi insiti nel ricorso generalizzato al cloud computing. E' certo però che l'utilizzo di sistemi e programmi informatici ha già permesso all'avvocatura di velocizzare alcuni dei compiti più ripetitivi.

E' di esperienza che, come categoria professionale, siamo talora afflitti dalla neofobia o dalla paura di ciò che è nuovo, una forma di diffidenza verso la novità che potrebbe portare ad un cambiamento rispetto a situazioni o costumi precedenti.

Ma basti pensare che negli anni 20 vi era scetticismo verso le automobili, la lampadina venne considerata all'inizio una trovata inutile, come poi il telefono venne considerato troppo difettoso per essere uno strumento di comunicazione e il pc secondo i giornali aveva creato soprattutto nelle donne la computer fobia; opporsi in modo preconcetto è dannoso oltre che inutile.



Possiamo dire che la tecnologia, con la IA, rompe in effetti nei confronti della tradizione perché altera il confine tra biologia e tecnologia, tra naturale e artificiale, tra reale e virtuale ma imponendo una formazione sempre più specialistica può incidere in modo strategico nelle scelte professionali.

Non è solo il potenziale fruitore a temere l'innovazione perché non ne conosce a fondo le implicazioni. L'innovatore stesso non è mai del tutto consapevole di come la sua innovazione modificherà le vite umane, come il cinema, ad esempio, che nasceva come strumento di documentazione e non di intrattenimento o il social Facebook, sviluppato da Mark Zuckerberg con alcuni compagni di Harvard, del quale certo i suoi inventori non immaginavano le potenzialità.

Come ci ricorda un altro dei contributi che hanno condotto alla elaborazione del documento del gruppo di lavoro 3.1 del comitato organizzatore del congresso, intendiamo l'IA come il "percorso verso la creazione di una macchina capace di svolgere azioni per le quali generalmente si richiede l'intelligenza umana" e questo percorso è composto da tre funzioni: incameramento dei dati, elaborazione e loro memorizzazione, autonoma capacità di apprendimento.

Se guardiamo al presente e al futuro della nostra attività professionale, l'utilizzo della IA permetterà di usufruire di software capaci di seguire passo dopo passo il cliente, di stampare un report che evidenzia le azioni necessarie da parte dell'avvocato per velocizzare il flusso delle operazioni interne allo studio legale, permetterà di dare al cliente feedback immediati.

Citando Guido Alpa " ...Qui siamo di fronte a vicende che cambiano il modo di pensare, di vivere, di vedere le cose, non solo di lavorare e che consentono di fare ciò che prima si riteneva impossibile realizzare con le capacità umane" .

Negli Stati Uniti, dove l'uso della IA in ambito legale è già assai diffuso, la percezione è certamente molto diversa da quella europea. Diverso è del resto il sistema giuridico.

LECCE
6-7-8
OTTOBRE
2022

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE



Nel 2016 fu “assunto” dallo studio legale Baker e Hostetler il robot Ross per occuparsi di diritto fallimentare per analizzare i documenti della frode finanziaria messa in atto da Bernie Madoff.

JP Morgan usa COIN un robot che lavora per 360.000 ore l’anno in grado di esaminare accordi commerciali. In Australia tre software fungono da guida delle coppie separate fornendo informazioni sul processo, di sicurezza personale, e la soluzione finanziaria più adatta a una famiglia che affronta una separazione.

In Italia è stata sviluppata con il nome di Anthea la prima applicazione utilizzata per facilitare la gestione della conflittualità genitoriale post separazione e che permette alle famiglie di interagire con i servizi sociali attivati dal Tribunale. Nel 2017 avanti al Tribunale di Modena pare che una coppia abbia concordato in sede consensuale l’utilizzo del software.

In Europa la tecnologia si sta inserendo nella giurisdizione, soprattutto nell’ambito della cosiddetta giustizia predittiva, con la finalità di modernizzare e migliorare l’efficienza del sistema giustizia penale e civile.

Il tema della predittività, quello dell’uso dell’algoritmo al fine di predire o individuare aree sulle quali intervenire, si scontra con il problema della appartenenza dei software ad aziende private che non optano per la trasparenza.

Il processo decisionale grazie alla IA e ai big data tende alla automatizzazione e anche se i software affiancano e non sostituiscono il Giudice (che, è bene rammentarlo, secondo la costituzione italiana deve essere un uomo, una persona...) essi portano in sé il rischio dell’errore e della discriminazione diretta o indiretta proprio nella formazione dell’algoritmo.

Se ne conclude che quanto alla IA, l’avvocatura, nell’ottica dell’esercizio della professione, possa considerarla una risorsa mentre nell’ambito della giurisdizione si debba puntare a garantire i livelli di efficienza del comparto giustizia ma monitorando e garantendo sempre il rispetto dei diritti e la non discriminazione.

LECCE
6-7-8
OTTOBRE
2022

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE



Presidiando il rispetto dei principi etici, gli avvocati come parte essenziale della giurisdizione devono vigilare affinché vi sia accessibilità dei dati che vanno condivisi con l'avvocatura e trasparenza delle metodologie e delle tecniche utilizzate nel trattamento delle decisioni giudiziarie, escludendo l'introduzione di ogni automatismo.

Con particolare riferimento alla giurisdizione penale, rinviando alla specifica trattazione dell'argomento al paragrafo 2.2., il Parlamento Europeo, con Risoluzione del 6 ottobre 2021, ha evidenziato come l'uso dell'IA a fini giudiziari e di contrasto alle attività criminali possa avere effetti negativi e compromettere diritti fondamentali quali il diritto alla non discriminazione, il diritto alla protezione dei dati personali e alla vita privata, il diritto alla libertà di espressione, il diritto a un processo equo e alla presunzione di innocenza, il diritto ad un ricorso effettivo.

Le tecnologie di riconoscimento facciale, gli strumenti di polizia predittiva e gli strumenti di valutazione del rischio di recidiva destano particolari preoccupazioni, poiché sono tali da comportare una maggiore alea di generare pregiudizi ed operare discriminazioni.

Le applicazioni di IA comportano anche pericoli per la sicurezza, in quanto possono essere sia vettori che bersagli di attacchi informatici, nonché oggetto di abusi da parte di criminali. Pur tuttavia dev'esserci in capo all'Avvocatura anche la consapevolezza che l'uso della tecnologia per una migliore attuazione dei diritti fondamentali in Europa è al centro di molti strumenti informatici disponibili oggi per gli operatori del diritto, spesso meritoriamente finanziati dall'Unione europea per promuovere il consolidamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Piattaforme che contribuiscono ad orientare gli operatori del diritto in generale e, fra essi, gli avvocati consentendo loro di essere sempre più qualificati per svolgere il loro ruolo di garanti dell'effettività dei diritti dei cittadini, superando le barriere linguistiche e le peculiarità dei diversi sistemi nazionali.

Fra gli esempi virtuosi al riguardo si segnala il *progetto CrossJustice* che ha visto quale capofila l'Università di Bologna, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza dei sistemi

LECCE
6-7-8
OTTOBRE
2022

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE



giudiziari e la loro cooperazione grazie alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione valorizzando, così, gli aspetti positivi che l'IA può apportare al diritto di difesa. Si tratta una piattaforma online con un'architettura innovativa e sostenibile rivolta principalmente ai professionisti del diritto, ma accessibile anche a studenti, ONG e a tutti i cittadini dell'UE, che fornisce supporto per saggiare la conformità degli strumenti nazionali di attuazione delle direttive procedurali dell'UE con l'acquis comunitario e la compatibilità tra i quadri nazionali risultanti dall'attuazione delle direttive procedurali dell'UE.

In questo senso è ineludibile che non solo il Consiglio Nazionale Forense ma anche i singoli Ordini territoriali, nell'interesse e a beneficio dei loro iscritti, creino o implementino, se già esistenti, delle strutture che consentano loro di partecipare a progetti europei anche col fine precipuo di proporre innovazioni di carattere tecnologico che mettano l'IA al servizio dell'avvocato e, con esso, del cittadino.